

YADIN 16 E FORME DI APPARTENENZA NELL'ARCHIVIO DI BABATHA*

Lucia di Cintio**

SOMMARIO: 1.- Yadin 16, 2.- *Status personae* e forme di appartenenza, 3.- Il giuramento a Cesare, 4.- Yadin 16 e il sistema tributario, 5.- “*κέκτημαι*” tra proprietà e possesso.

1.- Yadin 16

L'archivio di Babatha¹ può essere considerato senza dubbio una delle fonti maggiormente ricche di informazioni degli ultimi decenni, per quanto concerne l'applicazione del diritto nelle province orientali dell'impero romano, nel principato di epoca antonina. Nonostante la letteratura² si sia per lo più soffermata sui diritti della persona, in particolare sugli assetti familiari, tuttavia molti sono gli aspetti ancora da scandagliare, come il processo, o le forme di appartenenza, a cui sono dedicate le pagine seguenti.

A tal proposito, una sorta di panoramica sul tema fondiario nelle province orientali dell'impero, durante il Principato, è offerta dall'esame di Yadin 16³, attestante il censimento compiuto da Babatha.

Yadin 16 Rabbath, a. 127: *ἔγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον ἀντίγραφον πιτακίου ἀπογραφῆς προκειμένης ἐν τῇ ἐνθάδε βασιλικῇ, καὶ ἔστιν ὡς ὑποτέτακται. ἔγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον ἀντίγραφον πιτακίου ἀπογραφῆς προκειμένης ἐν τῇ ἐνθάδε βασιλικῇ, καὶ ἔστιν ὡς ὑποτέτακται. ἐπὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱοῦ θεοῦ Νέρουα υἱωνοῦ Τραιανοῦ Ἀδριανοῦ Σεβαστοῦ ἀρχιερέως μεγίστου δημορχικῆς ἐξουσίας τὸ δωδέκατον*

*Il presente testo costituisce un'anticipazione della versione scritta della relazione pronunciata in occasione del convegno telematico su *Terre, acque, diritto. Forme delle società antiche* (Università di Salerno [Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche], Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli [Dipartimento di Giurisprudenza, Centro Studi sui Fondamenti del diritto antico], 30/11-1°/12/2020), in corso di pubblicazione sugli Atti congressuali (Napoli 2021).

**Professoressa di 'Storia del Diritto Romano', presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

¹ Per l'Archivio di Babatha mi permetto di rinviare a L. di Cintio, *L'Archivio di Babatha, un'esperienza ai confini dell'impero*, in *Jusonline* 5.2 (2019) 1ss., (estr.), e la monografia dal medesimo titolo, in corso di pubblicazione. Nel medesimo lavoro sono trattati anche altri aspetti riguardanti i papiri Yadin, come quello della lingua usata, la datazione, la presenza di più copie. In questa sede, si può, comunque, ricordare che i documenti ufficiali romani, come questo, erano conservati in un registro centrale, affinché potessero essere consultati dagli interessati. Così N. Lewis, *A Jewis Landowner in Provincia Arabia*, in *Scripta Classica.org* (2020) 132ss.

² I papiri sono stati editi da Y. Yadin-J.C. Greenfield, *Aramaic and Nabatean Signatures and Subscriptions*, Jerusalem 1989, N. Lewis, *The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters, Greek Papyri, Aramaic, Nabatean signatures and Subscriptions edited by Y. Yadin and J.C. Greenfield (JDS II)*, Jerusalem 1989, M. Cotton, Hannah -A. Yardeni, *Aramaic, Hebrew and Greek Documentary Texts from Nahal Herver and other Sites, with Appendix Containing Alleged Qumran texts (The Seiyal Collection II) (DJD XXVII)* Oxford 1997.

Per la letteratura specifica sull'Archivio di Babatha, cfr., fra gli altri: H.M. Cotton, J.C. Greenfield, *Babatha's Property and the Law of Succession in the Babatha Archiv*, in *ZPE* 114 (1994) 211, T. Chiusi, *Babatha vs. the Guardians of her Son: a Struggle for Guardianship – legal and practical aspects of p. Yadin 12-15, 27*, in *Law in the Documents of Judean Desert*, Leiden 2005, 126, J. Oudshoorn, *The relationship between Roman and local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives. General Analysis and Three Case of Studies on Law of Succession, Guardianship and Marriage*, in *STDJ*. 49 (2007) 196s., B.J. Jackson, D. Piattelli, *A recent study on the Babatha and Salome Archives* recensione a Oudshoorn, *The relationship between Roman and Local law in the Babatha and Salome Komaise Archive*, in *Review of Rabbinic Judaism* 13 (2010) 88ss., L. Gagliardi, *La madre tutrice e la madre ἐπακολουθήτρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali*, in *Index* 40 (2012) 423ss., K. Czajkowski, *Localized law*, Oxford 2016, 1ss., P.F. Esler, *Babatha's Orchard: The Yadin Papyri and an ancient Jewish Family Tale retold*, Oxford, 2017, R. Katzoff, *On Jews in the Roman World*, Tübingen 2019, 48ss.

³ Si veda la traduzione e il commento di N. Lewis, *A Jewis Landowner* cit. 132ss.

ὕπατου τὸ τρίτον, ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Γα<ου>ίου Γαλλικανοῦ καὶ Τίτου Ἀτειλίου Ρούφου Τιτιανοῦ πρὸ τεσσάρων νωνῶν Δεκεμβρίων, κατὰ δὲ τὸν τῆς νέας ἐπαρχείας Ἀραβίας ἀριθμὸν ἔτους δευτέρου εἰκοστοῦ μηνὸς Ἀπελ-λαίου ἐκκαιδεκάτη ἐν Ραββαθμοβοις πόλει. ἀποτιμήσεως Ἀραβίας ἀγομένης ὑπὸ Τίτου Ἀνεινίου Σεξστίου Φλωρεντείνου πρεσβευτοῦ Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου, Βαβθα Σίμωνος Μαωζηνῆ τῆς Ζοαρηνῆς περιμέτρου Πέτρας, οἰκοῦσα ἐν ἰδίῳ ἐν αὐτῇ Μαωζα, ἀπογράφομαι ἃ κέκτημαι, συνπαρόντος μοι ἐπιτρόπου Ἰουδάνου Ἐλαζάρου κώμης Αἰνγαδδῶν περὶ Ἱερειχοῦντα τῆς Ἰουδαίας οἰκοῦντος ἐν ἰδίῳ ἐν αὐτῇ Μαωζα· κῆπον φοινικῶνος ἐν ὀρίοις Μαωζων λεγόμενον Αλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς σάτου ἐνὸς κάβων τριῶν τελοῦντα φοίνικος συρου καὶ μείγματος σάτα δεκαπέντε πατητοῦ σάτα δέκα στεφανικοῦ μέλαν ἐν λεπτὰ τριάκοντα γείτονες ὁδὸς καὶ θάλασσα, κῆπον φοινικῶνος ἐν ὀρίοις Μαωζων λεγόμενον Αλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς κάβου ἐνὸ<ς> τελοῦντα τῶν γεινομένων καθ' ἔτος καρπῶν μέρος ἡμισυ γείτονες μοσχαντικῆ κυρίου Καίσαρος καὶ θάλασσα, κῆπον φοινικῶνος ἐν ὀρίοις Μαωζων λεγόμενον Βαγαλαλά σπόρου κρειθῆς σάτων τριῶν τελοῦντα φοίνικος συρου καὶ νοαρου κόρον ἕνα πατητοῦ κόρον ἕνα στεφανικοῦ μελαίνας τρεῖς λεπτὰ τριάκοντα γείτονε[ς κλ]ηρογόμοι Θησαίου Σαβακα καὶ Ἰαμιτ Μανθανθου, κῆπον φοινικῶνος ἐν ὀρίοις Μαωζων λεγόμενον Βηθφααρια σπόρου κρειθῆς σάτων εἴκοσι τελοῦντα φοίνικος συρ[ο]υ καὶ νοαρου κόρους τρεῖς πατητοῦ κόρου[ς] δύο στεφανικοῦ μελαίνας ὀκτώ λεπτὰ τεσσαράκοντα πέγτε γείτονες Θαμαρῆ Θαμοῦ καὶ ὁδός. ἐρμηνεῖα ὑπογραφῆς· Βαβθα Σίμωνος ὄμνυμι τύχην κυρίου Καίσαρος καλῆ πίστει ἀπογεράφθαι ὡς προέγραπ[τα]ι. Ἰουδάνης Ἐλαζάρου ἐπιτρόπευ[σ]α καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς. ἐρμηνεῖα ὑπογραφῆς τοῦ ἐπάρχου· Πρεῖσκος ἔπαρχος ἰπέων ἐδεξάμην τῇ πρὸ μιᾶς νωνῶν Δεκεμβρίων ὑπατίας Γαλλικ[αν]οῦ [καὶ Τιτιανο]ῦ'.

Il papiro, copia autentica dell'originale, è steso in greco⁴, ma le firme sono in nabateo. Si tratta della registrazione di un censimento a struttura mista, tipica dei territori a cultura greco-romana⁵, con cui Babatha dichiara presso il governatore⁶, Tito Aninio Sestio Fiorentino, i suoi possedimenti in Maoza a fini tributari⁷.

La dichiarazione si apre con “κέκτημαι” che generalmente è reso al presente, con ‘avere’, oppure ‘possedere’⁸; ma questo non è il suo senso letterale, che al perfetto è traducibile con ‘ho ricevuto’⁹, un significato generico. Non si tratta soltanto di una scelta lessicale tra espressioni sinonimiche, poiché essa comporta anche un diverso inquadramento giuridico della situazione descritta. Così, la traslitterazione con ‘possedere’ esprime una consapevolezza e una precisa situazione rilevante per il diritto, ma statica. Nel suo senso letterale, altresì, il verbo indica un atto derivativo, postulando un negozio giuridico di acquisizione, rivestendosi di una connotazione dinamica, che non individua un istituto preciso.

⁴ Sull'uso del greco, cfr. A.M. Rabello, *La situazione giuridica degli Ebrei nell'Impero romano*, in F. Lucrezi, A.M. Rabello (curr.), *Ebraismo e Diritto* 1, Soveria Mannelli, 2009, 353ss., Id. *La giurisdizione civile in Iudaea fra il 63 a.e.v. ed il 135 e.v.*, in *Ebraismo e diritto* cit. 124ss. Su tale aspetto rinvio anche a L. di Cintio, *L'Archivio di Babatha* cit. 1ss.

⁵ ‘ἐγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον ἀντίγραφον πιτακίου ἀπογραφῆς προκειμένης ἐν τῇ ἐνθάδε βασιλικῇ’, corrisponde al latino *descriptum et recognitum*, come in D. 10.2.5. Anche il termine *βασιλικῇ*, è presente nei papiri egiziani. Diversamente, *ἀποτιμήσεως* è la traslitterazione del latino *census*, e si trova al posto del più comune *ἀπογραφῆ*, come se lo scriba non conoscesse bene il greco impiegato in questo tipo di atti.

⁶ Per quanto concerne il ruolo e la relazione nelle operazioni di censimento tra autorità centrali e locali, cfr. E. Lo Cascio, *Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazione cittadine nel Principato*, in *Il 'princeps' e il suo impero: studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 208.

⁷ Come noto, i censimenti potevano rivestire finalità diverse, che mutavano in funzione del contesto; sullo specifico scopo di accertamento dei tributi dei censimenti provinciali, cfr.: J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, II, Leipzig, 1873, 211 ss., E. De Ruggiero, *L'arbitrato pubblico in relazione col diritto privato presso i Romani*, Roma 1893, 376, S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano: tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 240ss., F. Costabile, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del Diritto pubblico romano*, Torino 2016, 153ss.

⁸ In H.M. Cotton, J.C. Greenfield, *Babatha's Property* cit. 211s., è reso con “what I possess”, così come in D. Hartman, *Archivio di Babatha*, Brescia 2016, 97.

⁹ Per una articolata disamina dei vari sensi del verbo, cfr. H. Estienne, *Thēsauros tēs hellēnikēs glōssēs: Zeyt - Lam*, IV, London 1822, 5397.

Per quanto riguarda il primo senso, esso si giustifica, se si guarda al lemma in un'ottica interna al diritto romano, in cui le forme di appartenenza erano concepite e regolamentate in modo diverso; così era chiara la distinzione tra detenzione, proprietà e possesso pretorio¹⁰.

Pertanto, il secondo senso, in linea meramente ipotetica, potrebbe rispondere alla genericità delle forme di appartenenza regolate dagli ordinamenti locali; se a livello generale, si tratta di una mera congettura, essa trova dei riscontri proprio nelle vicende descritte nell'Archivio di Babatha e nella sua cronologia.

Recenti contributi hanno evidenziato come in due papiri dell'Archivio, rispettivamente Yadin 7 e Yadin 3¹¹, siano attestati atti traslativi¹². In Yadin 3¹³, si tratta di un contratto di vendita con cui il padre di Babatha acquista dei fondi da una nabatea nel 99; mentre Yadin 7 contiene un lascito del padre della medesima, alla moglie, del 120. I terreni individuati in Yadin 3 sono assenti nell'atto tra moglie marito, mentre in parte sono presenti in Yadin 16, così come alcuni fondi menzionati in Yadin 7 corrispondono a quelli descritti nel censimento¹⁴. Secondo tale ricostruzione, la donna stessa potrebbe aver acquisito gli immobili per via di uno di tali atti tra vivi. Naturalmente, i dati a disposizione non consentono ad oggi di addivenire a conclusioni, ma si può ipotizzare che Babatha abbia acquisito, a prescindere dalla loro esatta individuazione, l'appartenenza di fondi, in virtù di atti derivativi, -anche rispetto al marito che in Yadin 16 funge a tutore-, e non a titolo originario, rendendo

¹⁰ Risulta difficoltoso parlare di diritto di proprietà in via sostanziale nel diritto greco-egizio, in quanto in esso è assente una elaborazione compiuta in tal senso. Non di meno, i Greci, seppur in modo meno raffinato dei Romani, differenziavano quella che potremmo chiamare proprietà dal possesso, oltre che dalla detenzione. Sul tema cfr.: A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982, 198, che sottolinea come presso i Greci, infatti, non pare esistesse una vera e propria elaborazione dogmatica di un concetto unitario di proprietà che, secondo gli studiosi, sarebbe stata concepita solo in senso per così dire relativo, dunque più come una sorta di pretesa che il titolare poteva di volta in volta esercitare verso un altro soggetto piuttosto che come uno *ius valevole erga omnes* (per le fonti lo studioso cita Plat., *leg.* XII 953 c-d-e). Tale diritto sarebbe quindi ancorato al possesso, caratterizzandosi come una forma conforme al diritto e del resto, a conferma dello stretto legame fra possesso e proprietà, si sarebbe posto l'uso per entrambe queste figure dello stesso mezzo di tutela, R. Martini, *Diritti greci*, Bologna 2001, 119. Si veda, in modo diffuso, F. Zuccotti, *Per una storia della 'prothesmia' prescrittiva*, in *RDE*. 2 (2012) 296, «In tale prospettiva, tenendo presente l'assenza di una quantomeno compiuta differenziazione tra proprietà e possesso in ambito greco e segnatamente in quello attico, e come la tutela dell'appartenenza si svolga qui in un tipo di processo – la cosiddetta *diadikasia* – ove com'è noto le parti sono tutte su di uno stesso piano, senza diversa ripartizione degli oneri probatori tra attore e convenuto».

¹¹ I papiri Yadin 7 e 3 non sono editi in versione definitiva per la traduzione cfr. Cotton, Greenfield, *Babatha's Property* cit. 214.

¹² In letteratura si discute se i fondi del censimento coincidano, in tutto o in parte, come quelli avuti dal Yehoudah o siano beni provenienti da altre vie della donna, già vedova di un primo marito. La questione, invero, non è essenziale ai fini del presente discorso, in quanto si presume che Babatha li avesse a titolo derivativo. Mi sembra, non di meno, ricordare il proficuo studio di H.M. Cotton, J.C. Greenfield, *Babatha's Property* cit. 214, che operano un confronto tra i testi di Yadin 7 e Yadin 3 con Yadin 16, descrivendovi i terreni e la loro ubicazione geografica: in Yadin 3 «1) on the east by the road; 2) on the west by the houses of Hnyw son of Taymilahi and the houses of The daughter of Abdharitat; 3) on the south by the garden of king Rab'el and 4) on the north by the shoals. In Yadin 7 1) a date-grove 'my excellent date-garden' abutted: i) on the east by the desert; ii) on the west by the property of the heirs of Yosef son of Dormenes; iii) on the north the by rugged land of the heirs of Menahem and others. Let us now look closely at the four date-groves in P.Yadin 16 and see whether we can identify any of the parents' date-groves with one or more of those declared by Babatha here: 1) a date-grove called Algiphiamma, abutted: i) by the road; ii) by the sea. 2) a date-grove called Algiphiamma, abutted: i) by the Moschantic estate of the Emperor; ii) by the sea». L'ipotesi di Cotton è seguita anche da Katzoff, *On Jews*, cit., 48 ss.

¹³ Babatha riceve dal marito in diverse occasioni dei beni immobili, a garanzia di un prestito che la donna compie in favore del coniuge, in Yadin 1; in Yadin 23, Babatha sembra avere dei beni in conseguenza del contratto matrimoniale. Per H.M. Cotton, *Deeds of gift and law of succession in the Document from Judeam Desert*, in *Akten des 21. internationalen Papyrologenkongress*, in *Archiv für Papyrusforschung* 3, Stuttgart-Leipzig, Berlin 1995, 185, si tratterebbe comunque di beni personali.

¹⁴ Come bene evidenziato da Cotton, Greenfield, *Babatha's Property* cit. 224. Il fatto che Babatha conservasse la piena titolarità del bene, rispetto al marito, conferma l'ipotesi circa l'autonomia negoziale delle donne nel mondo ebraico. Di recente sui papiri, con riguardo a questo aspetto specifico, R. Katzoff, *On Jews in the Roman World*, Tübingen 2019, 48ss. In senso critico a tale impostazione, in quanto congetturale, si pone T.M. Lemos, *Marriage Gifts and Social Change in Ancient Palestine: 1200 BCE to 200 CE*, Cambridge 2010, 79s.

adeguato al contesto il senso letterale di “*κέκτημαι*” con ‘ho acquisito’. In tal modo, la donna avrebbe espresso la legittimità ad operare la dichiarazione censuale per sé, attraverso il riferimento ad un atto traslativo; l’idea che dovesse definire in modo esatto la forma giuridica di appartenenza, a mio avviso, è una proiezione della volontà interpretativa di voler dogmatizzare anche situazioni come quelle delle province orientali, ove non si arrivò a una loro concettualizzazione compiuta, al pari della *scientia iuris romana*, come già accennato.

Inoltre, se si può supporre che il trasferimento di fondi, sotto il profilo interno, si sia perfezionato tra le parti con l’acquisizione del diritto di proprietà in favore di Babatha, anche verso il marito, secondo le regole locali, allo stesso tempo occorre individuare come il medesimo acquisto fosse considerato dal potere romano¹⁵. Da tale punto di vista, Yadin 16 può divenire uno strumento prezioso di confronto tra documentazione papiracea, testimonianza del diritto vivente, e fonti connotate da una funzione esplicativa, come le Istituzioni gaiane, circoscritte presumibilmente al medesimo arco temporale, ossia periodo antonino.

In specifico, per quanto concerne i territori sottoposti all’impero romano, rispetto all’argomento qui trattato, i brani che ne delineano gli assetti giuridici in via generale sono essenzialmente

Gai 2.40: *Sequitur, ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse dominium; nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitur. Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dominus erat aut non intellegebatur dominus. Sed postea diuisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis habere.*

Frontino o Argenus, *Grom.* p. 56: *Nexum non habent, neque possidendo ab alio quasi possunt, possidentur tamen a privatis sed alia condicione, et veneunt sed nec mancipatio eorum legitima potest esse. ...vindican tamen inter se non minus fines ex aequo ac si privatorum agrorum.*

I frammenti sono noti; essendo a carattere istituzionale racchiudono concetti e categorie generali la cui individuazione è, tuttavia, oggetto di contrastate valutazioni in letteratura¹⁶.

Nel caso che riguarda da vicino, si tratta di stabilire, non solo la differenza tra *dominium ex iure Quiritium* e *in bonis habere*¹⁷, ma anche i criteri alla base della diversa titolarità; argomenti che, seppur

¹⁵ Particolarmente esplicative mi sembra quanto affermato da M. Talamanca, *Gli apporti patrimoniali della moglie nell’Egitto greco e romano*, in *Index 2* (1971) 262: «Si pensi soltanto alla circostanza che erano i funzionari romani ad applicare, almeno nelle istanze più elevate, anche il diritto delle popolazioni locali, e che essi si erano per l’appunto formati – ancorché non giuristi di professione (come nel caso del prefetto Volusio Meciano) – sotto l’influsso delle categorie e delle concettualizzazioni proprie dell’esperienza giuridica romana».

¹⁶ Per la sterminata letteratura sulla regolamentazione dei terreni provinciali, cfr., tra gli altri: G.I. Luzzatto, *Sul regime del suolo nelle province romane. Spunti critici e problematici*, in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*, Roma 1974, 24, M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero*, Milano 1976, 218s., S. Riccoobono jr., ‘*Civitates*’ nell’unità dell’impero romano: autonomie locali e politica del territorio, in *Atti del convegno la città antica come fatto di cultura, atti del convegno di Como Bellagio 16/19 giugno 1979*, Como 1983, 215ss., F. Grelle, *L’appartenenza del suolo provinciale nell’analisi di Gaio, 2.27 e 2.21*, in *Index 18* (1990) 167ss., L. Capogrossi Colognesi, *Le forme gromatiche del territorio*, in *Gli Statuti municipali*, Padova, 2006, 580ss., L. Franchini, *Sull’applicazione del diritto romano in Dacia*, in *RDR*. 8 (2008) 7ss. (estr.), G. Nicosia, *Considerazioni sull’amministrazione delle province in età imperiale*, in *AUPA*. 42 (2007-2008) 27ss. È acquisito che l’Editto provinciale prevedesse anche una tutela della proprietà modellata sulla *rei vindicatio* romana.

¹⁷ La divisione tra *in bonis habere* e *dominium ex iure Quiritium* è letta nei modi più vari dalla letteratura; si può qui ricordare, in estrema sintesi, che tendenzialmente le teorie oscillano tra la considerazione di una dicotomia, intesa come esistenza di categorie di proprietà distinte, e l’ipotesi per cui il concetto sarebbe stato unico, ma con diverse gradazioni interne, ossia una situazione possessoria su cui si sarebbe innestata quella del *dominium* dotato di una tutela più intensa, il primo a elaborare tale teoria in modo compiuto con metodo esegetico è P. Bonfante, *Sul c.d. Dominio bonitario ed in particolare sulla denominazione ‘in bonis habere’*, in *Scritti giuridici varii*, II, *Proprietà e servitù*, Torino 1926, 370ss. Tali concettualizzazioni fanno leva sia sulla proiezione di una mentalità moderna nello studio del diritto romano, sia nel

collegati, possono essere trattati in modo distinto, ai fini della presente disamina. Così, sotto tale ultimo profilo, dalla lettura combinata dei testi si affaccia una questione preliminare, quella attinente allo *status* del soggetto giuridicamente relazionato al terreno, a cui era subordinata la qualifica giuridica. Dalla lettura di Gai 2.40, emerge che, se i fondi provinciali dei cittadini romani potevano essere oggetto di “*dominium ex iure Quiritium*”, ai peregrini era riconosciuto l’*“in bonis habere”*, eventualità che sembra attagliarsi al caso di Babatha, ritenuta pacificamente ebrea, una peregrina secondo l’ottica romana, priva di qualsiasi forma o grado di cittadinanza.

2.- *Status personae* e forme di appartenenza

A ben guardare, la situazione personale della donna non si può delineare in modo così semplice, poiché si tratta di un’abitante di una provincia orientale, allo stesso tempo appartenente alla comunità ebraica. Pertanto, su di un unico soggetto potevano insistere diversi ordinamenti, ellenico, romano ed ebraico, in conseguenza delle autonomie che i Romani concedevano ai provinciali e agli Ebrei¹⁸.

Per individuare qualche percorso verso un’ipotesi più o meno plausibile, si può osservare che gli quelli a diritto ebraico, rivestono natura di atti privati¹⁹ e risultano precedenti ad altri papiri che invece contengono l’applicazione del diritto romano o ellenico. La prima di tali ultime attestazioni attiene alla presenza di processi formulari, fra tutti, Yadin 28-30²⁰ che è la riproduzione di un’*actio tutelae*²¹ adattata al caso concreto, riguardante il figlio della stessa, orfano di padre. Se la formula testimonia un processo non solo romano, ma per di più ordinario, anche altri papiri contengono, secondo l’ipotesi qui seguita²², atti introduttivi di procedure romane, la cui natura, tuttavia, se *extra ordinem* o meno, non può essere precisata, stante la mancanza di fonti ulteriori in merito.

caso della concezione di due sulla presunta portata precettiva di due espressioni, che sono, rispettivamente, ‘*divisionem accepit dominium*’ e ‘*duplex dominium*’, dove la duplicità sarebbe prova dell’una o dell’altra ipotesi.

A me sembra che la distinzione sia frutto di una sorta di esasperazione interpretativa di un manuale che, in quanto tale, tendeva alla chiarezza e alla sintesi, più che alla enucleazione di categorie dotate di una propria effettività; tanto è che l’*actio Publiciana*, più che su una categoria ex ante si assa su altri parametri.

Sul *duplex dominium* cfr.: M.S. Mayer, *Über das ‘duplex dominium’ des Römischen Rechts*, in ZGR. 8 (1832) 1ss., E. Albertario, *Il momento del trasferimento della proprietà nella compravendita*, Milano 1936, 425ss., G.G. Archi, *Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana*, Padova 1936, 112ss., S. Di Marzo, *Il ‘duplex dominium’ di Gaio*, in BIDR. 43 (1936) 296ss., S. Solazzi, *In tema di ‘duplex dominium’*, in SDHI. 16 (1950) ora in *Scritti*, 6 Napoli 1955, 602ss., F. La Rosa, *In tema di ‘duplex dominium’*, in AUCA. 3 (1949) 521ss., F. Gallo, *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino 1955, 82ss., M. Kaser, *In bonis esse*, in ZSS. 78 (1961) 173ss. e 184 ss., U.R. Feenstra, *Duplex dominium*, in *Symbolae Martino David dedicatae* 1, Leiden 1968, 55ss., Id., *Dominium and ius in re aliena. The Origin of a Civil Law Distinction*, in *Essays for Barry Nicholas*, 1989, ora, in *Legal scholarship and Doctrines of private Law, 13th-18th centuries* 3, (1996) 111ss., G. Diósdí, *‘In bonis esse’ und ‘nudum ius Quiritium’*, in *Studi E. Volterra*, II, Milano 1971, 125ss., Id., *Ownership in ancient and preclassical roman Law*, Budapest, 1970, 166 ss., L. Vacca, *Il c.d. ‘duplex dominium’ e l’‘actio publiciana’*, in *La proprietà e le proprietà, Atti del Convegno Lucca*, 1988, ora in *Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali per un corso di diritto romano*, Torino 1997, 88ss., F. Gallo, *Un nuovo approccio per lo studio del ius honorarium*, in *Opuscula selecta*, Padova 1999, 944ss., B. Biscotti, *Ancora sulle proprietà in diritto romano. Spunti esegetici*, in *Index* 36 (2008) 185ss., P. Ferretti, *Acquisto a non domino da parte del ‘servus fugitivus’: un rincorrersi tra regole ed eccezioni*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 8 (2020) 2ss., che però se ne occupa in relazione al caso del servo.

¹⁸ Per tale aspetto peculiare, oltre alla letteratura citata nelle ntt. successive, cfr. F. Grelle, *L’autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 193ss.

¹⁹ In particolare ci si riferisce alla *Ketubbah* contenuta in Yadin 10 presuntivamente del 122. Per la datazione cfr. Y. Yadin, J. C. Jonas, A. Yardeni, *Babatha’s Ketubbah*, in IEJ. 44 (1994) 75ss.

²⁰ [τα]ξὺ τοῦ [δ ἴνος τοῦ δ ἴν]ος ἐγκαλοῦν [τος καὶ τ]οῦ δ ἴνος ἐγκαλου ἐ[νο]υ[έ]χρ[ι] (δηναρίων) Βφ ζ νο[κρι]τ α ι ε̅ [στωσαν]. ἐπὶ ὁ δ ἴνα τ [οῦ] δ ἴ ν[ο]ς [ὄρ]φανοῦ ἐπιτροπ[η]ν ἐχ ἴρισ ν, π ρ ι ο [ῦ] π ρ ά γ α τ ο ς ἄ γ τ α ι, ὅ τ α ν δ ι ά τ [ο]ῦ τ ο τ ὸ π ρ ᾶ γ α τ ὸ ν δ ἴ ν α τ ῶ δ ἴ ν ι δ ο ῦ ν α ι π ο ι ῆ σ α ι δ ἔ η ἐ κ κ[α]λῆ ς π ἰ σ τ ω ς, τ ο ῦ τ ο υ ο ἱ ζ ν ο κ ρ ῖ τ α ι τ ὸ ν δ ἴ ν α τ ῶ δ ἴ ν ι ἐ χ ρ ι δ η ν (α ρ ῖ ο ν) Β φ κ α τ α κ ρ ι ν[ά]τ ω - σ α ν, ἐ [ὰ ν δ ἐ]ῆ φ[αί]ν η τ α ι ἄ π ο - [λυσ]ά τ ω σ α ν.

²¹ Per i papiri Yadin 28-30 mi permetto di rinviare a di Cintio, *L’Archivio di Babatha, un’esperienza ai confini dell’impero* cit. 1 ss, in modo più approfondito, alla monografia, Ead., *L’Archivio di Babatha*, cit., in corso di pubblicazione.

²² L’ipotesi è svolta, in di Cintio, *L’archivio di Babatha* cit., in corso di pubblicazione, con bibliografia.

La presenza di atti giudiziari romani si spiegherebbe agevolmente, ove si ritenga che la stessa Babatha avesse goduto della cittadinanza, o forse con maggiori probabilità, della *latinitas*²³.

Alla luce della cronologia degli atti, si potrebbe pensare, in via del tutto ipotetica, che, ad un certo punto delle sue vicende giuridiche ed umane, la donna avesse ottenuto la cittadinanza romana.

Peraltro, il quadro entro cui si applica una molteplicità di diritti, benché complesso, risulta tipico dei territori provinciali, anche per quanto concerne genti, a cui era stata riconosciuto il *ius latii*, che avrebbero goduto di una sorta di doppia cittadinanza²⁴, potendo impiegare negli tra privati il diritto di origine o scegliere quello dei romani. I meccanismi del diritto romano, in fondo, erano tali per cui, schemi locali stranieri²⁵ erano inglobati nel suo interno, per lo più tramite le procedure giudiziarie²⁶.

²³ Generalmente, quello del *ius latii* era lo *status* riconosciuto con provvedimenti generali o anche particolari, imperiali agli abitanti delle città organizzati in *municipi*. Per i municipi occidentali, sono note le epigrafi della *Lex Irnitana*, *Salpensana*, *Malacitana*, le cui origini e la cui struttura hanno lasciato spazio alle ipotesi più varie; nel tempo, tuttavia si è confermata un'opinione, che trova una sua prima formulazione in M. Wlassak, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen*, Graz 1884, 67, Id., *Zum römischen Provinzialprozess*, Wien 1919, sviluppata da A. D'Ors, *Nuevos datos de la ley Irnitana sobre jurisdicción municipal*, in *SDHI*. 49 (1983) 21ss., Id., *De nuevo sobre la ley municipal*, in *SDHI*. 50 (1984) 179ss., Id., *La ley Flavia municipal*, in *AHDE*. 44 (1984) 535ss., Id., *La ley Flavia municipal*, Roma 1986, Id., *Reflexiones sobre la 'lex Flavia municipalis'*, in *SDHI*. 41 (1995) 803ss., A. Rodger, *The 'Lex Irnitana' and Procedure in the Civil Courts*, in *JRS*. 81 (1991) 741, F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e 'Ius romanorum'*, Napoli 1993, 4ss., M. Talamanca, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano*. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 5-8 giugno 1996, Napoli 1999, 208ss., J.G. Wolf, *Iurisdictio irnitana*, in *SDHI*. 66 (2000) 29ss., E. Metzger, *Agree to disagree: local jurisdiction in the Lex Irnitana*, in *Judge and Jurist: Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry*, Oxford 2013, 207ss., F. Hurlet, *Entre juridiction civile et juridiction impériale: La sphère de compétences du proconsul*, in *The Journal of Juristic Papyrology* 24 (2016) 63ss., F. Lamberti, *La giurisdizione nei 'municipia' dell'occidente romano e il cap. 84 della lex Irnitana*, in *Recht Haben und Recht bekommen im imperium romanum: das Gerichtswesen der Römischen Kaiserzeit und seine Dokumentarische Evidenz, Supplement XXIV at The Journal of the Juristic Papyrology* (2016) 183ss., A. Torrent, *Lex Irnitana: cognitio de los magistrados locales en interdictos, y limitación a su competencia por cuantía*, in *AFDUDC*. 12 (2008) 987ss., Id., *Los "Duoviri" en la "lex Irnitana". V. Funciones económicas y financieras. "Ius multam dicendi"*, in *RDR*. 23 (2018) 15ss.

²⁴ In generale sul punto cfr. A.N. Sherwin White, *The Roman Citizenship II*, Oxford 1973, G. Luraschi, *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in *SDHI*. 42 (1976) 431ss., Id., *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI*. 44 (1978) 321ss., Id., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *'Res Publica' e 'Princeps'*. Atti Copanello 7, Napoli 1996 35, L. Capogrossi-Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas Romana*, Roma 2000, 127ss., G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno II*, Bari 2005, V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2010, 17ss., Ead., *Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato*, in *Index* 39 (2011) 234s., M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, 139ss.

In specifico, per quanto riguarda il tema della cittadinanza delle comunità ebraiche all'interno dell'impero romano, cfr.: A.M. Rabello, *Jewish and Roman Jurisdiction*, in *N.S.*, Oxford 2000, 141ss., E. Lo Cascio, *I valori romani tradizionali e le culture delle periferie dell'Impero*, in *Athenaeum* 95 (2007) 75ss., H. Cotton, *Continuity of Nabatean Law in the Petra Papyri: a methodological Exercise*, Cambridge 2009, 154ss., Rabello, *La situazione giuridica degli Ebrei*, cit. 353ss., Katzoff *On Jews* cit. 147ss.

²⁵ Sono atti giudiziari: Yadin, 14, 23, 25, 28-30.

²⁶ Esemplare in tal senso è M. Talamanca, *Il 'daneion' ellenistico fra compravendita e novazione in Diocl.et Max. C. 4,2,6 (a. 293 d. C.)*, in *Questiones iuris. Festschrift für Wolf zum 70 Geburtstag*, Köln 2000, 239ss., e 254, nt. 64: «Ad ogni possibile considerazione sulle posizioni assunte dalle parti sarebbe preliminare stabilire se esse prospettassero le proprie difese basandosi sulla disciplina romana della compravendita e del mutuo o sulle concezioni c.d. provinciali. Su come si fossero comportate la parti, non si hanno notizia dirette». Dal tenore c. 6 sembra che la cancelleria tenesse in considerazione la disciplina romana e che l'istante Nicandro vi si fosse dovuto adeguare. Così ancora Talamanca, *Il 'daneion'* cit. 274: «In C. 4.2.6 si è colta una certa flessibilità della cancelleria di Diocleziano, consapevole dell'Hellenistic *manoeuvre* (Pringsheim, *Diocletian*, 552), ma nel contempo se ne è trovato un limite invalicabile nell'impossibilità di richiedere interessi soltanto pattuiti. Gli interessi potevano essere chiesti come patto *in continenti* unendo mutuo e compera vendita, ma resta ferma che gli interessi non potevano nascere *ex nudo pacto*. Se ancora all'epoca di Diocleziano i principi del diritto romano erano saldamente applicati, nel 130 questo era ancora più evidente».

Una prova di tale dinamica può essere riavvisata proprio nei papiri Yadin, come quello che tratta del passaggio dei fondi dal marito alla moglie concernente il rapporto interno tra coniugi, ossia Yadin 26²⁷, redatto secondo schemi locali, ma impugnato in giudizio dinanzi all'autorità romana²⁸ e non locale. Un meccanismo simile, invero, potrebbe spiegare anche gli altri atti a diritto romano, come la formula di Yadin 28.

Data la mancanza di dati certi in merito, si possono apportare ulteriori considerazioni riguardanti il contesto, come detto, particolarmente fluido in quel periodo.

3.- Il giuramento

A ben guardare, anche in Yadin 16 compare un indice testuale che potrebbe essere significativo per l'individuazione dello *status* di Babatha. Si tratta dell'inciso in cui la donna giura sull'imperatore e lo riconosce come *dominus*, “*xyrios Βαβθα Σίμωνος ὄμνυμι τύχην κυρίου Καίσαρος καλῆ πίστει ἀπογεράφθαι*”. Il legame tra *fides bona* e giuramento costituisce un *topos* del mondo romano, anche se «le fonti (al più) tardo-repubblicane a noi pervenute, scomparsi gli istituti del diritto arcaico, mettevano in risalto soprattutto questa funzione – e hanno rappresentato la *fides* essenzialmente come principio di vincolatività della parola data»²⁹. Ma *καλῆ πίστει* appartiene anche al diritto greco, prima ancora che a quello romano, nei rapporti tra popoli³⁰. Il giuramento di Babatha, in tal senso, è collocato in epoca adrianea e la *bona fides* vi è ancora connessa. Si può ritenere, a tal proposito, che per i provinciali, dal punto di vista romano, fosse necessario ancora appellarsi a una sorta di vincolo etico (che in periodo cristiano sarebbe stato rappresentato dalle Sacre Scritture), identificato nella *bona fides*³¹. La sua presenza, tuttavia, è connessa in modo immediato, più che con il giuramento, con la dichiarazione censita; in tale ottica, si può ipotizzare che essa si atteggiasse a criterio concretamente operativo, riguardante la modalità della stessa; in altri termini, il suo richiamo avrebbe implicato l'applicazione di un modello di responsabilità soggettiva, nell'eventualità di dichiarazione non corrispondente alla realtà, evitando sanzioni severe, in caso di mancanza di dolo e colpa. Occorre, infatti, aver presente che, pur essendo al di fuori dell'area contrattuale, si è pur sempre in quella degli atti giuridici, di natura pubblica peraltro, ove era necessario in qualche modo contemperare l'esigenza di rendere razionale il sistema della gestione delle province, ma allo stesso rispettando i criteri elaborati dalla *scientia iuris*.

²⁷ Atti stesi in giudeo-nabateo sono: Yadin 1-4 e 6-9, gli altri sono in duplice copia o triplice, in greco nabateo e aramaico o greco e nabateo.

²⁸ Cfr. Yadin 20-26. sul punto rinvio a di Cintio, *L'archivio di Babatha* cit. 1ss., ove ricordo che, secondo Gius. Flav. *ant.*, 16.1.2, Cesare avrebbe riservato agli Ebrei un trattamento normativo peculiare, consentendo loro anche l'adozione di tribunali interni per quanto concerneva le materie religiose. In specifico, le 'Antichità Giudaiche' ci informano come, già a partire da Cesare, agli Ebrei della diaspora fosse stato concesso di praticare il proprio culto e organizzarsi secondo le regole ad esso conseguenti, che in quel tempo iniziavano a trovare una razionalizzazione scritta. Per tale aspetto, cfr. Rabello, *La giurisdizione* cit. 95 ss., Id., *La situazione giuridica degli Ebrei* cit. 353ss., sottolinea come la concessione dei privilegi si applicasse agli Ebrei che non erano cittadini romani. La linea politica per cui si riteneva opportuno, per una questione di pace sociale, concedere privilegi in materia organizzativa agli Ebrei prese le mosse già con Cesare, stando a quanto riportato da Giuseppe Flavio *ant.*, 14. 10.2.3; 11.20., Gius. Flav., *ant.* 14.10.2.3, 11.20.

Invero, il ricorso all'autorità romana, di per sé, non avrebbe implicato l'applicazione del diritto romano. Faceva parte dei privilegi concessi agli Ebrei, infatti, l'uso del diritto ebraico anche presso corti romane, stando anche a una fonte rabbinica ebraica, Rabbi Eleazar ben Azariah, Mekhilta Derabbi Ishmael, Mishpatim, Ex. 21, ricordata da Rabello, *La giurisdizione* cit. 525. 'Presunta' in quanto non è affermato in alcun luogo leggibile dei papiri che il marito di Babatha fosse bigamo. L'ipotesi, proposta in modo articolato da R. Katzoff, *Polygamy in P. Yadin?*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 109 (1995) 128ss., si fonda su di una affermazione che ricorre negli atti giudiziari in tema, e che tradotta equivale 'a mio e tuo marito' in Yadin 26. La frase, da sola, non offre la certezza sullo *status* del defunto; sul punto cfr. Hartman, *Archivio di Babatha* cit. 34, con bibliografia relativa.

²⁹ Così, R. Fiori, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* 3, Napoli 2008, 238ss.

³⁰ Cfr., per tutti, E. Cantarella, *Regole di correttezza in materia contrattuale nel mondo greco*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*. Atti del convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese, Padova 2003, 116s.

³¹ In modo ampio Fiori, *Fides e bona fides* cit. 253ss., con ampia bibliografia alla nt. 7.

L'atto si colora di un significato peculiare alla luce della presunta appartenenza di Babatha alla comunità ebraica. Per egli ebrei, infatti, giurare sull'imperatore e riconoscerlo come *dominus, kyrios*, avrebbe implicato la commissione del reato di blasfemia, perciò era proibito dai capi stessi delle comunità. Si potrebbe pensare a un'imposizione ineludibile da parte dell'autorità romana; proprio le comunità stesse erano oggetto di normazione particolare, che variava in funzione dei complessi rapporti tra le stesse e il potere centrale romano³², ma che al tempo di Adriano, prima della rivolta di Bar Kochba, erano destinatarie anche di alcuni privilegi ed esenzioni, che, posteriormente si sarebbero trasformate in misure punitive³³. Il censimento, e il giuramento in esso contenuto, è del 127; pertanto antecedente alle restrizioni adottate dai Romani. Tra i provvedimenti favorevoli vi sarebbe stata proprio l'esenzione del giuramento sull'imperatore³⁴ o quanto meno la pronuncia della parola *kyrios*³⁵, vigente ancora al tempo di Adriano.

Anche da altre attestazioni, precedenti a questa, sembra che l'atto stesso di censimento, nonché il giuramento in esso previsto fossero percepiti come atti di imperio e di limitazioni ulteriori per la popolazione indigene; tanto è che già in epoca augustea vi sarebbe stato un censimento indetto dai romani, forse nella persona del governatore Quirino intorno al 6 a. C., accompagnato dall'impegno di fedeltà all'impero; dalla fonte³⁶ non emerge che si fosse giurato, però, sulla figura dell'imperatore. A tal proposito, si può ipotizzare che il modello costituzionale augusteo prevedesse ancora un rispetto delle forme repubblicane del giuramento³⁷. Inoltre, proprio per mediare tra esigenze del potere

³² Rabello, *La giurisdizione civile* cit. 120ss., Id., *La situazione giuridica degli Ebrei nell'Impero romano*, in «Ebraismo e diritto», I, cit., 353 ss., descrive la situazione della Giudea e degli Ebrei della diaspora, servendosi di fonti romane e rabbiniche. In particolare, una riflessione dello studioso può chiarire o lasciare spazio a ipotesi, anche per quanto riguarda la gestione giudiziaria dell'Arabia Petrea nel 130 d. C., ossia che la Giudea, così come la Macedonia, godevano di particolari autonomie, mantenimento di leggi nazionali, e delle magistrature locali. Nonostante ciò, l'autore sottolinea come la giurisdizione civile fosse esercitata comunque dal pretore, «in primo luogo tra cittadini romani, con poteri simili a quelli del *praetor urbanus* di Roma, seguendo generalmente le norme dell'*edictum*, e le altre norme particolari stabilite dalle *leges provinciae*» (*La giurisdizione civile* cit. 105). E aggiunge, *La situazione giuridica* cit. 353, «Gli Ebrei sia quelli di Eretz Israel, chiamata dai Romani, Palestina, sia quelli della diaspora, rappresentavano una singola entità chiamata *ethnos* e godettero dello *status* di stranieri appartenenti a una cittadinanza riconosciuta, *peregrini alicuius civitatis*». «La convivenza tra i due mondi giuridici si atteggia di volta in volta diversamente, dando vita talora a fenomeni di giustapposizione o di reciproca influenza tra gli stessi, talaltra di vera e propria concorrenza, non soltanto dal punto di vista sostanziale, ma anche e soprattutto sul terreno giurisdizionale...». Per Rabello, *La giurisdizione civile* cit. 117ss., dunque, Babatha avrebbe scelto di rivolgersi al magistrato locale, in quanto la procedura romana, essendo riconosciuta in tutto l'impero, avrebbe dato maggior sicurezza. Rispetto al caso trattato, però, non mi sembra che la donna avesse intenzione di recarsi oltre i confini del suo mondo. L'osservazione di Rabello si addice perfettamente all'archivio di Babatha, ma credo che tanta fluidità non seguisse solo la volontà dei soggetti privati, anche Ebrei, ma anche quella del potere imperiale che si esprimeva attraverso le *leges provinciae* e l'Editto divenuto, o che sarebbe divenuto di lì a poco, perpetuo.

³³ Sul punto, cfr. Rabello, *loc. cit.* Al tempo di Adriano agli Ebrei fu interdetto l'esercizio delle regole proprie, così come fu vietata la circoncisione, in ragione delle loro rivolte contro il potere romano. Dio., L.III.12, Liv., 4.3. Inoltre, vietò la circoncisione operata dai Giudei, attaccando direttamente i loro costumi e ovviamente nel 132 d.C. I prigionieri vennero venduti come schiavi e il giudaismo venne pesantemente limitato come religione: le leggi di Mosè vennero vietate così come l'insegnamento della Thorà, i templi pagani e i simboli di Roma vennero fatti costruire sopra e in tutti i siti giudaici.

³⁴ Ancora si veda Rabello, *La giurisdizione* cit. 97ss. Gli Ebrei avevano ammesso di giurare, ma privando di divinizzazione della figura dell'imperatore, non chiamandolo *dominus*. In questo caso, però, nei papiri l'imperatore è qualificato «*κυρίου Kaisaros*». Sul giuramento di fedeltà degli Ebrei in generale, cfr. G. De Bonfils, *Gli Ebrei dell'impero di Roma*, Bari 2005, 57. Peraltro vi sono precedenti nelle fonti circa popoli esentati dal giuramento sull'imperatore. Già Svet. *Vita Augusti*, 17.2 ricorda come i *Bononienses* fossero esentati dal giuramento ad Augusto.

³⁵ Non esisteva in greco l'equivalente specifico della parola 'imperatore'.

³⁶ Si ricordino, inoltre, i tre censimenti menzionati, in *Res Gestae Divi Augusti*, 2.8.

³⁷ *La coniuratio Italiae*, in *Res gest. D. A. XXV* 3-6, segna uno spartiacque storico, mai in essa non si è ancora compiuto quel processo di divinizzazione della figura imperiale nato già con Cesare. Augusto, come sommo sacerdote rappresenta gli dei su cui giurare. Per tale aspetto, mi permetto di rinviare a L. di Cintio, '*Pater patriae*' e '*maiestas*', un possibile nuovo modello normativo, in *Iura and Legal System*, 6.2 (2019) 9ss. Si cfr., inoltre: P. Herrmann, *Der römische Kaisereid: Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen 1968, D.W. Baronowki, *The formula togatorum*, in *Historia* 33 (1984) 248ss., C. Nicolet, *L'Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain*, Parigi 1988, E. Gabba, *Italia romana*, Como 1994, A. Pabst, *Comitia Imperii: Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums*, Darmstadt, 1997, A. Giardina, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, 2004, E. Incelli,

romano e autonomie periferiche, il censimento stesso sarebbe stato condotto secondo un metodo locale, ossia per tribù e non per luogo di residenza come previsto dalle regole romane. Nella lettura di tale accadimento si può ravvisare un argomento *e contrario* che può lasciar intendere come le frizioni tra Romani ed Ebrei fossero frequenti in questi casi, ossia che del censimento non si fa menzione negli annali, il che lascia credere che non avrebbe dato luogo a episodi di ribellione o di disordine.

In base a tali dati, si potrebbe ipotizzare che Babatha non fosse stata costretta a riconoscere Adriano come *kyrios*; invece all'interno di Yadin 16 la donna giura sulla sorte dell'imperatore, qualificandolo *kyrios*, non solo nell'atto di giuramento, ma anche quando la stessa delinea i confini di alcuni fondi, nel paragrafo precedente di Yadin 16 '...*γείτονες μωσχαντική κυρίου Καίσαρος καὶ θάλασσα*'.

Una ipotesi residuale, per spiegare la dichiarazione, potrebbe essere quella per cui si sarebbe trattato di una clausola di stile, inserita dallo scriba; senonché le discordie armate proprio tra Ebrei e Romani, che caratterizzano anche le vicende qui riportate, rendono tale eventualità difficilmente plausibile, e le implicazioni ideologiche che un tale gesto avrebbe comportato conducono verso altra direzione.

Se la presenza di atti a diritto ebraico, come si è visto, non costituisce un ostacolo all'eventualità di una acquisizione di cittadinanza, maggiormente problematico è conciliarla con il luogo del ritrovamento dell'archivio, ossia la Grotta delle lettere, rifugio 'antiromano' per gli Ebrei coinvolti nella rivolta di Bar Kochba³⁸. Occorre tener presente, infatti, che condizione per ricevere lo *status* di *civis* era l'accettazione e la pratica dei culti romani³⁹, il che avrebbe comportato una frattura ulteriore con la comunità ebraica di appartenenza.

4.- Yadin 16 e il sistema tributario

Altro indice da cui ricavare l'inquadramento giuridico dei terreni, non attinente alla persona di Babatha in modo diretto, potrebbe essere trovato nell'esame del sistema impositivo fondiario, sempre alla luce del testo dei Yadin 16.

Da esso emerge che il versamento era effettuato in parte in natura e in parte di denaro destinato 'alla corona'⁴⁰. Sul medesimo fondo insiste una doppia imposizione. Il pagamento in natura, risulta composto dai frutti dei fondi, orzo e datteri, tanto è che se ne descrivono anche le qualità, proprio ai fini tributari, 'σπόρου κρειθῆς σάτου ἐνὸς κάβων τριῶν τελοῦντα φοίνικος συρου καὶ μείγματος σάτα δεκαπέντε πατητοῦ σάτα δέκα στεφανικοῦ μέλαν'. Tale tassazione era prevista sin da epoche precedenti dal sistema romano⁴¹, sia per i peregrini sia per i *cives*, come *vectigal*; nonostante il censimento fosse

La giustizia divina del Principe. Augusto e il giuramento, in *Saeculum Aureum. Tradizione innovazione nella religione romana di epoca augustea* 1, Gorgonzola 2016, 147ss., A. Marcone, *Tota Italia*, in *MEFRA*. 129 (2017) 1ss. (estr.).

³⁸ La rivolta fa da sfondo alla vicenda processuale di Babatha, su cui, in modo generale, Hartman, *Archivio di Babatha* cit. 16ss.

³⁹ Occorre, infatti, far mente locale che, mentre la cultura e la normazione romana, fino all'avvento del cristianesimo, erano tolleranti in generale verso l'esercizio di altri culti, la religione ebraica non prevedeva in alcuna forma il sincretismo religioso che avrebbe comportato anche l'appartenenza o meno a un ordinamento giuridico.

⁴⁰ Così Hartman, *Archivio di Babatha* cit. 98.

⁴¹ Il sistema tassativo romano muta nel tempo; un mutamento significativo nel loro assetto è segnato dall'intervento imperiale, che pur mantenendo la possibilità, affermatasi in epoca repubblicana, per cui le città controllate o annesse potessero riscuotere tributi, rimetteva al governatore decisioni e modalità esecutive della riscossione stessa. La fonte nota in tal senso è una epigrafe di Vespasiano del 78, destinata a un municipio spagnolo, recante 'Quae ab divo Aug. accepisse dicitis, custodio; si qua nova adicere voltis, de his procos. adire debebetis, ego enim nullo respondente constituere nil possum' (CIL 3.1425), ancora D. 39.4.10 (Her. 5 epit.): *Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatorum neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminueri licet*. Dai testi emerge l'autonomia nella costituzione delle imposte locali, costituite anche da frutti, cereali, come in Yadin 16, e ciò spiegherebbe anche l'uso delle unità di misure ebraiche. G. Camodeca, *Studi e ricerche su Puteoli romana*: Atti del Convegno (Napoli, Centre Jean Bérard, 2/3 aprile 1979), Collectif Publications du Centre Jean Bérard, 2 apr 2020, Napoli 2020, 4ss., evidenza che per l'epoca di Verre in Sicilia, è attestato il pagamento in derrate grano, così come in Campania, a Puteoli. La decima della provincia d'Asia, invece, era appaltata a Roma, in blocco per tutta la provincia, a società di publicani. Sempre lo studioso sottolinea che in quest'area sembra prevalere l'uso di accordi con le comunità cittadine, *pactiones cum civitatibus* (Cic., *ad fam.*, 13.65.1). Per la bibliografia sul tema cfr.: D. Nörr, 'Imperium' und 'Polis' in der hohen Prinzipatszeit, München 1969, R. Bernhardt, *Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149-31 v.Chr.)*,

stato indetto dai Romani, si trovano i termini ‘σάτου’, ‘κάβων’, corrispondenti a unità di misura ebraiche, traslitterate in greco, per indicare le quantità di orzo e datteri costitutivi del tributo da versare eventualmente come *vectigal*, con una certa autonomia per quanto concerne le misurazioni. Altresì si potrebbe ipotizzare che si trattasse di una imposta da versare alla città e che, in pieno principato, doveva essere riscossa in via mediata dal rappresentante del potere centrale, ossia il governatore provinciale⁴².

Diversamente la contribuzione in denaro risulta destinata “per la corona”⁴³. A mio avviso, il lemma “στεφανικόν”, al genitivo si riferisce al cosiddetto *aurum coronarium*⁴⁴, ossia una imposta dapprima volontaria⁴⁵, poi dovuta ai Romani, in vario modo nel tempo⁴⁶, che indicava anche tasse dovute dagli ebrei funzionari romani. Nel caso di Babatha le fonti non consentono di stabilire se si trattasse dell’uno o dell’altro caso⁴⁷, ma si può assumere che identificasse un tributo dovuto ai Romani aggiuntivo rispetto a quella dovuta in natura.

Quanto delineato nel papiro corrisponde alla sintesi operata in un passo frammentario di Urb. Th. 23.9-24.3: ‘*Et stipendiarios ... qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt. Possidentur tamen a priuatis, sed alia condicione ... et veneunt sed nec mancipatio eorum legitima potest esse; possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicione concessum est. ...vindicant tamen inter se non minus fines ex aequo ac si privatorum agrorum*’⁴⁸.

In Yadin 16 trova una conferma quanto delineato dalle fonti generali, ed anche il sistema dei tributi risulta complesso e diversificato, a seconda del soggetto beneficiario, dal momento in cui i frutti erano riservati ai tributi locali, mentre il denaro, *aureum coronarium*, al potere centrale romano, essendo carico di maggior valore intrinseco.

Nella chiusa del passo di Frontino si fa un riferimento alle cause inerenti i fondi tra provinciali; proprio di queste trattano i seguenti papiri dell’Archivio di Babatha,

5.- “κέκτημαι” tra proprietà e possesso

Berlin-New York 1985, L. Cracco Ruggini, *La città imperiale*, in *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie*, Torino, 1989, 201 ss., D. Merola, *Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche Pragmateiai*, in *Collana di studi e testi per la storia economica, sociale e amministrativa del mondo antico* 5 (1994) 211ss., T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell’impero romano*, Napoli 1996, M. Genovese, *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano 1999, J. Fournier, *Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient romain. Sources et problématiques historiques*, in *Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain*, Nancy 2012, 377ss.

⁴² Sul punto cfr, ntt. precedenti.

⁴³ Così è resa la traduzione da Hartman, *Archivio di Babatha* cit. 98.

⁴⁴ Cic., in *Pis.* 37, Servius, *ad Virg. Aen.* VIII.721, Cass. Dio., 51.458.

⁴⁵ P. Zornius, *Historia Fisci Judaici sub imperio veterum romanorum*, Altonaviae 1734, 408ss.

⁴⁶ Cfr., sul tema, G. de Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardoantica*, in www.studitaroantichi.org. 2007, 1ss.

⁴⁷ Il Talmud riferisce che al tempo del patriarca Judah I, (B. B. 8a.), l’*aureum coronarium* era dovuto da tutti gli abitanti di Tiberiade.

⁴⁸ A.H.M. Jones, *In eo solo dominium populi romani est vel Caesaris*, in *The Journal of roman Studies* 21 (1941) 26ss., L. Griese, *Die Nutzung von Land nach römischem Recht*, Baden-Baden 2019, 80ss.

Si tratta di due atti giudiziari, concernenti fondi di cui si contesta l'appartenenza a Babatha⁴⁹, Yadin 25⁵⁰, e Yadin 23⁵¹, in cui ricorre una simile espressione *ὄν βία διακρατῖς*, che è resa dai vari editori con un "detieni a forza" in riferimento ai fondi in possesso di Babatha. Invero, il verbo usato, che qui appare in una forma contratta, non riveste un senso tecnico, ma generico, e ancor prima di 'detenere' significa 'possedere'; la scelta tra i due significati, a mio avviso, dipende dal contesto, giuridico e in specifico anche da quello della vicenda contestata.

Per quanto concerne l'aspetto più generale, occorre valutare se l'atto risulti un'attestazione basata sul diritto romano o locale, quindi, se per diritto ellenico, si percepissero e si disciplinassero in maniera differente il possesso e la detenzione. Come detto, non sembra che in diritto greco si sia sviluppata un'elaborazione compiuta, tanto sotto il profilo dogmatico quanto processuale, delle varie forme di appartenenza⁵²; ciò spiegherebbe anche la mancanza di un lessico puntuale come per il diritto romano.

Un aiuto nel cogliere il senso del verbo è il complemento di modo che lo accompagna, ossia *βία*, che indica in greco una violenza, più sul piano morale che fisico, visto che dal contesto Babatha possiede i fondi in base ad atti traslativi e non servendosi di forza armata⁵³.

Mi sembra che il termine in esame corrisponda al latino *vis*⁵⁴, che, in quel periodo storico, -nonché in modo sempre maggiormente evidente in epoche posteriori-, assumeva un senso giuridico ben preciso, divenendo una sorta di cifra giudiziaria, proprio nell'ambito dell'esercizio delle forme di appartenenza, in particolar modo nelle situazioni possessorie. D'altro canto, l'impiego stesso di una forma di *vis* implica la volontà di tenere il bene per sé, di un *animus possidendi*. Ebbene, proprio la violenza caratterizza una declinazione della *possessio*, in Gai. 4.151⁵⁵, ove è qualificata come *possessio vitiosa*, una fattispecie non presente nelle fonti greche, raccordabile a *βία διακρατῖς*.

⁴⁹ I papiri contengono atti giudiziari, analizzati in di Cintio, *L'Archivio di Babatha* cit., monografia in corso di pubblicazione, a cui rinvio.

⁵⁰ [ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλημένων καὶ ἐπισφραγισμένων μαρτυρῶν π[αρ]ήγγειλ[εν] Ἰου[λί]α Κ[ρ]ισπ[ίν]α θ[υ]γατῆρ Βερνικιανοῦ [ἐπίσκο]πος τῶν ὄρφανῶν Ἰησοῦ Χθουσίωνος Βαβαθα Σίμωνος• ἐπιδὴ ἑπίτροπος Βησᾶ Ἰησοῦ τῶν αὐτῶν [ὄρ]φανῶν ἀσθενέστερός ἐστιν καὶ οὐκ ἠδυνάσθη παρ[αγγεῖλαι] ἐσ[τὲ] σ[υ]ν[ε]ξ[ε]λθῖν [*] αὐτῆ <ν> εἰς [Π]έτραν π[ρ]οσ. [.] ημιασθαι τὰ νόμιμα ἐξαπ[ε]ν[τ]ή[ς] χ[ρ]ᾶσ[θ]αι - ca. 10 -]. [. . .] ὑπαρχόντων τῶν αὐτῶν ὄρφαν[ῶ]ν βία διακρατῖς ἃ οὐκ ἀνήκεν σοι, οὐδὲν δὲ ἴσσοι καὶ παρε[δ]ρεῖν ἐν Ἀδριανῆ Πέτρα [*] μέχρι <οὔ> δι[α]κουσθῶμε[ν]. εἰ [δὲ] μὴ [ᾶ]ᾶ, [γίνω]σκ[ε] ὅτι περὶ τούτου λόγον ὑφέ[ξ]εις τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι. ὃς δὲ ἀπεκρ[ίθ-][η] Βαβαθ[α]ς Σίμωνος διὰ <ε>πιτρόπου αὐτῆς Μαρας Ἀβδαλ[15]γου Πετραίου, λέγ[ο]υ[σ]α• ἐπὶ πρὸ τού<του> παρήγγιλές με εἰς [Ἀδριανῆ Πέτρα]ν πρὸς τὸν κ[ρ]άτ[ι]στ[ο]ν [ἡ]γ[ε]μόνα <ε>κ[η] -ca.?-]ων. σ[ί]α μέ[χ]ρι [διακουσθῶμε]ν βίαν μοι ... Il papiro risulta redatto a Maoza nel 131 e reca: 'Innanzi ai presenti testimoni che hanno anche apposto il loro sigillo, Iulia Crispina figlia di Bereniciano (*Bernikianos*), tutrice degli orfani di Iesus figlio di Khtousionos ha citato Babatha figlia di Simonos. Poichè il tutore degli stessi orfani, Besas figlio di Iesus è malato e non ha potuto citarti insieme a me, adesso ti invito seguendo la decisione di sua eccellenza il governatore, di venire insieme a me a Petra [---] per risolvere la controversia giuridica [---] le proprietà degli stessi orfani, che detieni a forza e che non ti spettano e, cosa più importante, è attendere a Petra Adrianea finché non saremo ascoltati; altrimenti sappi che dovrai rendere conto riguardo a tale questione a sua eccellenza il governatore'.

⁵¹ Yadin 23 (AD. 130 Maoza): ἐπὶ τῶ[ν] ἐπιβ[ε]βλημένων μαρτύρων π[α]ρήγγειλε Βησᾶ[ς] Ἰησοῦ[ς] ἐπίτροπος τῶν ὄρφανῶν Ἰησοῦ[ς] Ἐλεαζ[ά]ρου Χθουσίωνος Ἡν[γ]αδηνῶς [Βα]βαθ[α]ς Σίμωνος Μαωζηνῆ <ν> ἐπέρχεσθαι α[ὐ-]τῷ ἐπὶ Ἀ[τ]ερι[φ] Νέπωτι πρεσβευτοῦ καὶ ἀν[ὸ] ἐστ[ρ]α[τ]ή[ρ]ω εἰς Πέτραν ἢ ἄλλου ἐν τῇ αὐτοῦ ἐπαρχία χάριν κήπου φαιγικῶνο[ς] ἀνηκόντα τοῖς αὐτοῖς ὄρφαν[οῖ]ς ὄν βία διακρατῖς, οὐδ[ὲ]ν δ[ὲ]....

⁵² Cfr. *supra* nt. 15.

⁵³ Ci si riferisce al prestito del secondo marito chiesto alla moglie per la costituzione della dote di Selamsion, figli di primo letto, e al contratto matrimoniale precedente.

⁵⁴ Sul senso di *βία* come equivalente di *vis*, cfr. C. Gabrielli, *Violenza e giustificazione del delitto politico a partire dai Gracchi*, in *Klio* C (2018) 825ss.

⁵⁵ 'Sed in VTRVBI interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere, uelut eius, cui heres extiterit, eiusque, a quo emerit uel ex donatione aut dotis nomine acceperit. itaque si nostrae possessioni iuncta alterius iusta possessio exsuperat aduersarii possessionem, nos eo interdicto uincimus. nullam autem propriam possessionem habenti accessio temporis nec datur nec dari potest. nam ei, quod nullum est, nihil accedere potest. sed et si uitiosam habeat possessionem, id est aut ui aut clam aut precario ab aduersario adquisitam, non datur accessio; nam ei possessio sua nihil prodest Sed in VTRVBI interdicto non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere'.

Così, coordinando i dati sin qui rilevati, ossia che *βία διακρατίας* è espressione stereotipa, è inserita allo stesso modo in contesti diversi, sia che rechino il discorso diretto sia indiretto, il fatto che trovi una corrispondenza immediata nell'ordinamento romano, più che nel diritto locale, che risulti una traslitterazione del concetto di *possessio vitiosa*, potrebbero lasciar credere che si sia attinto da un modello normativo comune di stampo romano che, nella provincia, altro non poteva essere se non l'Editto provinciale. Ciò si coordina anche con l'ipotesi vista secondo cui, Yadin 23, Yadin 25 sarebbero atti giudiziari formati secondo schemi processuali romani⁵⁶.

Seguendo tale ipotesi, si potrebbe confermare che Babatha godesse verso il potere romano dell'*in bonis habere*, tutelato dal *ius Honorarium*, mentre verso gli indigeni, compreso il marito, dell'equivalente del diritto di proprietà, mostrando un'autonomia giuridica verso gli stessi.

Il fatto che nella traslitterazione greca si impieghi un lemma generico potrebbe essere significativo proprio della minore evoluzione delle forme di appartenenza nel mondo ellenico rispetto a quello romano⁵⁷ e che più che enucleare categorie astratte, avrebbe assunto importanza rilevante la possibilità di tutela di determinate situazioni, anche attraverso il ricorso agli schemi romani modificati, secondo i modelli istituzionali.

L'esame dell'Archivio di Babatha, a mio avviso, lascia emergere come, quanto meno nelle province orientali, ove vari ordinamenti rispetto a quello romano coesistevano, non si applicassero rigide dogmatizzazioni teoriche, come parte della letteratura evince da quella sorta di *summa divisio* presente in Gai 2.40. Si delinea, diversamente, una realtà fluida e dinamica che, all'interno della tipica visione degli operatori del diritto romano, risulta allo stesso tempo rigorosa nel metodo e flessibile nella capacità di adattarsi a nuove esigenze. In tale contesto, le varie concettualizzazioni cedono, in certa misura, il passo alle esigenze di tutela concreta. Altresì, risulta una costante, anche verso i provinciali, l'attenzione all'elemento soggettivo della volontà nel relazionarsi al bene, oltre che la sua conformità ai criteri elaborati dalla *scientia iuris* del tempo. Così è dato di trovare *res Mancipi* soggette a tributi⁵⁸, che secondo una linea teorica lineare, dovevano esserne escluse, o azioni a difesa della proprietà romane che subiscono adattamenti e deformazioni⁵⁹, segno di quel pragmatismo che avrebbe consentito l'esercizio della tutela, nei modi previsti dal diritto romano, in una ottica casistica, più che dogmatica. E Yadin 16 rappresenta una sintesi fedele, una esemplificazione, di come l'applicazione di tale *modus agendi* avesse consentito lo svolgersi del diritto vivente nelle forme romane di appartenenza in provincia.

Estratto:

Yadin 16 è uno dei papiri meglio conservati dell'Archivio di Babatha, rappresentando una fonte particolarmente significativa, ricca di informazioni per quanto concerne la situazione delle province orientali all'epoca di Adriano. Nel contributo sono stati considerati alcuni passaggi che, seppur in via mediata, possono contribuire alla comprensione dei fenomeni riguardanti le forme di appartenenza. Così, non solo, in Yadin 16 trova riscontro la sintesi operata dalle Istituzioni gaiane in merito, ma attesta anche una dinamicità nell'atteggiarsi dei vari istituti che delineano un diritto vivente ove l'esperienza giuridica romana prevale, non solo in virtù di una supremazia politica, ma anche perché i suoi schemi conoscono una flessibilità che ne consentono l'applicazione alle più diverse realtà fondendo, ove necessario, anche elementi di culture diverse.

⁵⁶ Per tale aspetto rinvio a di Cintio, *L'Archivio di Babatha* cit., in corso di pubblicazione.

⁵⁷ Cfr. *supra* nt. 14.

⁵⁸ In riferimento a Lact. *de mort. pers.*, 23.5, su cui F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4, Napoli 1971, 761, S. Romeo, *L'appartenenza* cit. 172s.

⁵⁹ Testimonianza risalente in tal senso è la *Lex Agraria* epigrafica del 111 a. C., con *'habere possidere uti frui'*, su cui O. Sacchi, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli 2006, 1ss.

Abstract: Yadin 16 is one of the best preserved papyri in the Babatha Archive, representing a particularly significant source, rich in information regarding the situation of the eastern provinces at the time of Hadrian. In the contribution some passages have been considered which, albeit in a mediated way, can contribute to the understanding of the phenomena concerning the forms of belonging. Thus, not only does Yadin 16 find the synthesis made by the Gaian institutions on the matter, but also attests to a dynamism in the attitude of the various institutes that outline a living law where Roman juridical experience prevails, not only by virtue of a supremacy politics, but also because its schemes know a flexibility that allows them to be applied to the most diverse realities, merging, where necessary, elements from different cultures.